SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Lozza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il consiglio comunale di Lozza (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Licata;

Vista la deliberazione n. 2 del 28 marzo 2023, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Giuseppe Licata dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lozza (Varese) è sciolto.

Dato Roma, addì 2 agosto 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lozza (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Licata.

In occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13 febbraio 2023 il sig. Giuseppe Licata è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2023, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lozza (Varese).

Roma, 27 luglio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04752

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le

indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1 aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. n. 622/2010 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 182/1 del 16 luglio 2010, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP, con sede in via Catania, 62 – 94013 Leonforte (EN), ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia con comunicazione del 31 maggio 2023 - prot. PQAI 04 - prot. Ingresso N. 0291755 del 6 giugno 2023, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», di cui alla proposta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 13 luglio 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PESCA DI LEONFORTE»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», è riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

La «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca: Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varietà.

All'atto dell'immissione al consumo della «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:

integri;

di aspetto fresco;

sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;

indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;

privi di odori e/o sapori estranei;

il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo _Bianco di Leonforte;

contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix;

peso compreso tra 85 e 350 grammi;

forma globosa a valve asimmetriche;

buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Giallone di Leonforte; buccia di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

polpa di colore giallo per l'ecotipo Giallone di Leonforte;

polpa di colore bianco per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

la polpa deve essere aderente al nocciolo.

Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Leonforte» solo le pesche di categoria Extra e I.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Pesca di Leonforte» interessa i Comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in Provincia di Enna.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output.* In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Scelta del portinnesto.

Sono ammessi i portainnesti franchi e clonali di pesco e ibridi di *prunus* di cui sia provata la compatibilità con gli ecotipi descritti all'art. 2 e l'adattamento alle condizioni locali. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualità agronomica e sanitaria. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della «Pesca di Leonforte». La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidità del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora.

Sistemi di conduzione degli impianti.

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Pesca di Leonforte», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Siciliana;

integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme tecniche» previste dal disciplinare della Regione Siciliana;

biologica, secondo il reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Forma di allevamento.

La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualità, favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.

Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:

Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 3-5 × 4-5;

Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 × 2;

Fusetto: m 4,5-5 × 2.

La densità di impianto è compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 35 tonnellate.

Tecniche colturali.

È ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima del l'insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio.

È obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio.

Fertilizzazione.

Negli impianti in fase di allevamento, le quantità di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimità dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.

Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro.

Irrigazione

È ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui soprachioma.

Raccolta.

La raccolta avviene a partire dalla prima decade di agosto fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore più calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori.

È ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0.5 °C e 4.5 °C per un periodo massimo di 20 giorni.

Le operazioni di condizionamento della I.G.P. Pesca di Leonforte devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all' art. 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Legame

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Pesca di Leonforte» è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, la durezza e la pratica del l'insacchettamento. L'insacchettamento dei frutti sulle piante con sacchetti di carta pergamena argento permette il controllo della mosca mediterranea (*Ceratitis* capitata). Tale particolarità ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti più qualificanti di tale produzione. Fondamentale è il lavoro del peschicoltore che è diventato il *manager* delle proprie produzioni perché ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.

Da circa un ventennio la «Pesca di Leonforte» muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato creato nel 1982 dall'amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarità di un prodotto unico. L'evento, nato come «Sagra del pesco di Leonforte» ed oggi ribattezzato come «Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte», ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo AGROQUALITÀ - Società per la certificazione delle qualità nell'agroalimentare - S.p.a., v.le Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma; tel. +39.06. 54228675; fax +39.06. 54228692.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione può essere confezionato in contenitori di capacità fino a 200 kg. In questo caso oltre alle indicazioni di cui alle presenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili deve essere riportata la dicitura: Pesca di Leonforte IGP destinata alla trasformazione. Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. È richiesta l'omogeneità di colorazione in relazione all'ecotipo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento. In etichetta, devono essere riportati il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o *plateaux* sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da indurre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione è costituito da una parte testuale che riporta la dicitura Pesca di Leonforte IGP di colore verde (C=69, M=18, Y=89, K=3). Le dimensioni del disegno sono 156 mm x 115mm; tipo del carattere Lullabies Reg.

Dimensioni carattere:

Pesca - IGP 32;

di Leonforte 28;

Pesca
di Leonforte
IGP

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO
«Pesca di Leonforte»
n. UE: [esclusivamente per uso UE]
DOP ( ) - IGP (X)

1. Denominazione (Denominazioni).

2. Stato membro o paese terzo: Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Tipo di prodotto.

Classe: 1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

La «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca, Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varietà. All'atto dell'immissione al consumo la «Pesca di Leonforte» ad indicazione geografica protetta deve possedere le seguenti caratteristiche: un aspetto fresco e integro; sana e priva di attacchi da marciumi o alterazioni tali da renderla inadatta al consumo. Deve essere inoltre pulita, cioè priva di sostanze estranee e visibili, indenne da parassiti

a qualunque stadio di sviluppo; priva di odori e/o sapori estranei. Il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4,5 kg/cm^2 per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3,5 kg/cm^2 per l'ecotipo Bianco di Leonforte; il contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix; il peso dei frutti compreso tra 85 e 350 grammi. La forma dei frutti deve essere globosa a valve asimmetriche; per l'ecotipo Bianco di Leonforte la polpa è di colore bianco, la buccia è di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti; per l'ecotipo Giallone di Leonforte la polpa è di colore giallo, la buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti. La polpa deve essere aderente al nocciolo. Possono ottenere il riconoscimento IGP «Pesca di Leonforte» solo le pesche di categoria Extra e I.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale).

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

È obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio. La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore più calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Il confezionamento della IGP «Pesca di Leonforte» deve avvenire all'interno dell'areale di produzione per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto. Per la commercializzazione del prodotto potranno essere utilizzate tutte le confezioni consentite dalla normativa in vigore. Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione può essere confezionato in contenitori di capacità fino a 200 kg. Ciascuna confezione o imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. È richiesta l'omogeneità di colorazione in relazione all'ecotipo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l'apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

In etichetta, devono essere riportate il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Per la commercializzazione del prodotto destinato alla trasformazione oltre alle indicazioni di cui alle presenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili deve essere riportata la dicitura: Pesca di Leonforte IGP destinata alla trasformazione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

Il logo della denominazione è costituito da una parte testuale che riporta la dicitura Pesca di Leonforte IGP di colore verde (C=69, M=18, Y=89, K=3). Le dimensioni del disegno sono 156 mm × 115 mm; tipo del carattere Lullabies Reg Dimensioni carattere: Pesca - IGP 32; di Leonforte 28;

Pesca
di Leonforte
IGP

4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione della IGP «Pesca di Leonforte» interessa i Comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in Provincia di Enna.

5. Legame con la zona geografica.

5.1. Specificità della zona geografica.

L'areale di coltivazione della «Pesca di Leonforte» IGP è geograficamente collocato, nel "cuore" della Sicilia. La natura dei terreni è di tipo alluvionale, di medio impasto; si tratta di terreni profondi, argillosi e ricchi di sostanze organiche. Il clima è mediterraneo, caratterizzato da estati calde lunghe e siccitose, e da inverni miti e piovosi. La piovosità è concentrata nel periodo che va da ottobre a marzo. Inoltre, è nell'area delimitata che è nata e si è sviluppata tra gli agricoltori la pratica dell'insacchettamento dei frutti sull'albero con sacchetti, che ne assicura la protezione da agenti infestanti, e rende possibile il buon andamento della maturazione nel rispetto dei tempi di raccolta.

5.2. Specificità del prodotto.

La durezza, la tardiva maturazione e la pratica dell'insacchettamento contraddistinguono la «Pesca di Leonforte» IGP dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica. Tali caratteristiche permettono di collocare il prodotto sui mercati quando gli altri prodotti della stessa categoria merceologica sono finiti. La raccolta infatti avviene a partire dalla prima decade di agosto fino alla prima decade di novembre. Peculiarità della «Pesca di Leonforte» IGP è da diversi decenni, la pratica dell'insacchettamento dei frutti sulla pianta, come metodo di controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale metodo ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti più qualificanti di tale produzione ed ha permesso una maggiore resistenza alla cascola del frutto in quanto lo stesso viene protetto da un sacchetto di carta pergamena argento resistente alle piogge.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le *DOP)* o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Pesca di Leonforte» è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la durezza e la tardiva maturazione con la conseguente presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche. Fondamentale è il lavoro del peschicoltore che è diventato il manager delle proprie produzioni perché ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona. Da circa un ventennio la «Pesca di Leonforte» muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato creato nel 1982 dall'amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarità di un prodotto unico. L'evento, nato come «Sagra della pesca di Leonforte» ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare. (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Pesca di Leonforte» nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2023.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18909

23A04779

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2023.

Soppressione al 31 dicembre 2022 delle gestioni operanti su contabilità speciali di protezione civile.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera *p)*, della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 44-*ter*, comma 3, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «…sono … definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale:

la soppressione delle contabilità speciali di cui all'allegato 3 - Lista B avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del decreto medesimo, alla provenienza originaria delle risorse, nonché a contenziosi eventualmente pendenti (comma 2);

con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue (comma 2);

la soppressione delle contabilità speciali in questione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», con il quale sono individuate le contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, che prevede la possibilità di richiedere la proroga almeno trenta giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021, recante «Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017"», che dispone la proroga al 31 dicembre 2021 della data di soppressione delle contabilità speciali nn. 1231, 3912, 3990 e 5456;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, recante «Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017"», che dispone la proroga al 31 dicembre 2022 della data di soppressione delle contabilità speciali nn. 3270 e 5349, l'esclusione dalla procedura di soppressione della contabilità speciale n. 5456 e la chiusura delle contabilità speciali nn. 1231, 3912 e 3990;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 aprile 2023, recante «Chiusura delle contabilità speciali n. 5642, n. 3270 e n. 5349 e modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017"», con il quale sono individuate le restanti contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue;

Considerato che in data 31 maggio 2023 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha provveduto alla chiusura della contabilità speciale n. 5642, come richiesto dal Dipartimento regionale della protezione civile presso la Presidenza della Regione Siciliana con la nota n. 22687 del 26 maggio 2023;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Tenuto conto che la soppressione delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno procedere alla soppressione delle gestioni che operano su contabilità speciale, la cui data è fissata al 31 dicembre 2022 dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 aprile 2023;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Contabilità speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

1. Le gestioni operanti sulle contabilità speciali, di cui all'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto, sono soppresse alla data del 31 dicembre 2022. La chiusura delle contabilità speciali interessate è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilità speciali soppresse sono versate secondo le destinazioni riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. I titolari delle gestioni soppresse rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 dicembre 2022, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2023

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO *1*

Numero contabilità speciale	Descrizione conto	Data di soppressione	Destinazione disponibilità giacenti
3270	SIND BONORVA C.DEL-O.3396-05	31/12/2022	conto di tesoreria unica n. 305727
5349	PR INT LAZ ABR SARD O.3797-09	31/12/2022	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330

23A04764

DECRETO 31 luglio 2023.

Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (di seguito denominato «decreto-legge n. 34 del 2020»);

Visto l'art. 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito denominato «decreto-legge n. 176 del 2022») e, in particolare, il comma 1, che ha modificato l'art. 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto il comma 3 del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 176 del 2022, con il quale è stata prevista la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-*bis* e 8-*bis*.1 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, ed è stato stabilito che il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «Disposizioni per il recupero dei contributi non spettanti»;

Visto l'art. 9, comma 5, del predetto decreto-legge n. 176 del 2022, relativo alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 3 dello stesso articolo;

Ritenuta, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziate per l'erogazione del contributo, la necessità di individuare specifici criteri di selezione dei possibili beneficiari del medesimo;

Ritenuto, al fine di consentire l'erogazione del contributo nell'anno 2023, di limitare detta erogazione in relazione alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (di seguito denominato «il contributo»).

2. Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario.

3. Il contributo è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Art. 2.

Beneficiari del contributo

1. Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;

b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;

c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera *b)* sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Art. 3.

Spese ammesse al contributo

1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e all'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus», risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

4. Il limite massimo di spesa di cui al comma 2 è riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati al comma 1. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare stessa.

5. Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente.

Art. 4.

Richiesta del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, le persone fisiche di cui all'art. 2 trasmettono entro il 31 ottobre 2023, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati all'art. 2. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata, per conto del richiedente, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

3. Le modalità di compilazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di determinazione del contributo

1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente indica l'importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3.

2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze di cui all'art. 4. Detto ammontare è determinato come segue:

a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell'importo richiesto;

b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;

c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.

3. Nel caso in cui il contributo è determinato secondo quanto previsto al comma 2, lettera *c)*, il contributo stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel periodo di cui all'art. 3, comma 3.

4. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, e intestato o cointestato al richiedente.

Art. 7.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al presente decreto, nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilità speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

2. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1107

23A04775

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 agosto 2023.

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera *u)*;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

Visti gli articoli 440, 544-*bis*, 544-*ter*, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)* della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50;

Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2018, n. 161;

Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 8 agosto 2022 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 settembre 2022, n. 207;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 25 agosto 2023.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2303

23A04831

ORDINANZA 9 agosto 2023.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-*ter*, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 8 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2022, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2302

23A04832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 agosto 2023.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'art. 5;

Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione;

Visto in particolare l'art. 5, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, il quale ai commi 1 e 2 dispone che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 secondo il quale, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (di seguito, ANPAL), di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.»;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che fissa gli obblighi dei componenti i nuclei familiari, beneficiari dell'assegno di inclusione;

Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 che disciplina le responsabilità per violazioni delle regole previste dal Capo I del decreto;

Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, che istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la forma-

zione e il lavoro e prevede che i beneficiari della misura sono convocati dai servizi per il lavoro competenti per la stipula del patto di servizio personalizzato;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, anche denominato SIUSS;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare l'art. 13, commi 1 e 2, che disciplinano il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU);

Considerato che la piattaforma digitale dovrà disporre di servizi e strumenti messi a disposizione da ANPAL per l'attivazione e gestione del patto di servizio personalizzato da parte dei centri per l'impiego e dei servizi per il lavoro e in particolare di un sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019 istitutivo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del sistema informativo del reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'università e della ricerca;

Sentito l'INPS;

Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non è stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;

Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessità di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista, tra l'altro, dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «ADI»: l'assegno di inclusione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

b) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

c) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, realizzato, in qualità di ente vigilato, dall'INPS nel cui ambito opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'assegno di inclusione e SFL e fruibile tramite il portale INPS che ne garantisce la funzionalità;

d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

f) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni;

g) «SIU per i beneficiari ADI e SFL»: la piattaforma ANPAL nell'ambito del SIU identificata dalle componenti utili a consentire la stipula e la gestione dei patti di servizio e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e di interventi di politica attiva per i beneficiari ADI e SFL;

h) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;

i) «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, registro anagrafico centrale istituito presso il Ministero dell'interno;

l) «Anagrafe nazionale degli studenti»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il primo e secondo ciclo di istruzione, dall'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

m) «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il ciclo terziario di istruzione,

dall'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

n) «Anagrafe tributaria»: la banca dati per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni e alle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria, nonché di ogni altro dato o notizia che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

o) «Ambiti territoriali»: articolazione del territorio regionale, disciplinata dall'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

p) «Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego;

q) «Servizi per il lavoro»: i centri per l'impiego nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

r) «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

s) «Istituti di patronato»: organismi pubblici, autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che esercitano funzioni di assistenza e tutela a favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato, mirate al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socioassistenziale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;

t) «SAP»: la scheda anagrafico e professionale dell'utente in carico al centro per l'impiego;

u) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

v) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

z) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione dai beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro, ai sensi rispettivamente dell'art. 4 e 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nelle modalità definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 7;

aa) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

bb) «DSU»: La dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

cc) «Progetti utili alla collettività»: i progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Art. 2.

Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Il SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali titolare del trattamento, è realizzato dall'INPS - che assicura e presidia per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la costante operatività dello stesso, accessibile mediante il portale siisl.lavoro.gov.it - anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti già sviluppate nell'ambito del Sistema informativo di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4.

3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati al precedente periodo. Le modalità operative della piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4.

4. Il SIISL consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per le finalità di cui al comma 1, nel cui ambito rientrano le piattaforme:

a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità di cui all'art. 5 del presente decreto;

b) GePI, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari ADI e SFL, attraverso la quale i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.

5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti sono alimentate con informazioni sui beneficiari definite all'art. 3 del presente decreto.

6. Attraverso le piattaforme di cui ai precedenti commi i beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo modalità e termini di cui all'art. 7 del presente decreto.

7. I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, relative all'inizio e termine delle attività di politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 nonché sugli eventi che condizionano l'erogazione delle misure, nelle modalità definite nel piano tecnico di cui all'art. 7, comma 4.

8. I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento alla responsabilità di coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 8, secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2).

9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento ai beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto.

10. Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, l'INL e la Guardia di finanza nell'ambito rispettivi dei compiti di vigilanza previsti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualità di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze.

Relativamente all'operatività della piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 28 del regolamento dell'Unione euripea 2016/679, assume il ruolo di responsabile del trattamento dati.

Le regioni e le province autonome ovvero le agenzie regionali o altri enti regionali, sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualità di titolari autonomi del trattamento.

11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL è effettuato nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa secondo termini e modalità di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del presente decreto.

12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità, sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3.

Alimentazione del sistema informativo

1. Il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che, secondo termini e modalità di seguito definite e per le finalità individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel rispetto del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la coope-

razione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni:

a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei richiedenti;

2) titolo di soggiorno dei richiedenti;

3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

4) dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati;

5) in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;

b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;

2) dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

3) le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali è concesso l'accesso mediante cooperazione applicativa;

4) informazioni che concorrono ad identificare i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate;

5) caratteristiche necessarie a identificare i componenti del nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi dagli obblighi in quanto: *a)* titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni; *b)* persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; ovvero *c)* affetti da patologie oncologiche, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; ovvero *d)* componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; ovvero d-*bis*) inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario;

6) caratteristiche necessarie a identificare i componenti maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella scala di equivalenza utilizzata per determinare l'ammontare del beneficio, che non esercitano la responsabilità genitoriale, che possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

7) caratteristiche individuali e familiari eventualmente identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale, qualora già disponibili nelle banche dati dell'INPS o delle amministrazioni collegate;

8) informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla composizione del nucleo familiare;

9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

10) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato;

11) informazioni sui componenti in condizione di svantaggio, come dichiarata in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL:

1) informazioni relative allo stato e alla data della dichiarazione d'immediata disponibilità (DID) ove già rilasciata;

2) informazioni relative alla presenza di un patto di servizio attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego competente;

3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa;

4) misure di politica attiva del lavoro (compresa partecipazione a *PUC)* relative al patto di servizio, registrate nella scheda anagrafica e professionale;

5) *curriculum vitae* dei beneficiari che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali;

6) segnalazione di inadempienze di cui alla tabella 2 dell'allegato sub 4;

7) informazioni necessarie ai fini della identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e SFL:

1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni informazioni necessarie a identificare coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a verificarne l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per adempiere agli obblighi di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un regolare corso di studi, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse;

3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito ai percorsi degli ITS *Academy*, al fine di fornire le informazioni necessarie alla identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.

e) Ministero dell'università e della ricerca per i beneficiari ADI e SFL:

1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.

2) in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, informazioni sui titoli di studio universitari e *post* universitari rilasciati dalle Università e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di agevolare le funzioni previste nel citato comma di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui alle lettere a, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL, di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, ove disponibili, di seguito riportati:

a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, riferiti ai beneficiari dell'ADI;

b) per la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera *b)*, numeri 1) e 2), relativamente a tutti i componenti inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) per la gestione dei progetti utili alla collettività, i dati personali di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), lettera *b)*, numeri 1) e 10), lettera *c)*, numero 7), lettere *d)* ed *e)*, limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti. I dati che alimentano la piattaforma «GePI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3.

5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, ove disponibili, per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalità e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, con esclusivo riferimento ai beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del

patto di servizio in quanto risultati attivabili al lavoro in esito alla valutazione multidimensionale svolta dai servizi sociali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I dati che alimentano la «Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 4.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.

7. Le modalità di scambio dei dati tra le piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni necessarie a consentire l'accesso al SIISL da parte dei soggetti autorizzati come indicato nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.

Art. 4.

Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa

1. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ricevere il beneficio;

d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;

e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

2. La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

b) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

c) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.

3. Attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto.

4. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti il SFL per svolgere le attività di seguito indicate:

a) gestire il successivo percorso di attivazione (a partire dall'iscrizione al SIISL) tramite il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità di cui all'art. 4 del medesimo decreto a seguito della presentazione della domanda SFL ad INPS;

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda SFL;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) ricevere offerte di lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali ed enti bilaterali;

e) dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente individuati ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

f) adempiere alle attività, conferma della partecipazione alle attività come previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della sua domanda e sulle attività previste.

5. Per la ricerca di personale, le società pubbliche, ovvero a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, convenzionandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, il piano tecnico di cui al comma 7 individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle anzidette finalità. Nelle convenzioni sono individuate misure atte ad assicurare che

l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI e SFL, da parte delle società di cui al primo periodo, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalità in concreto perseguite.

6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni cui ai commi precedenti, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in interoperabilità con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per i patti di inclusione di cui all'art. 6. In particolare, attraverso la piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro nelle forme e nei flussi di informazioni definiti dall'allegato sub 4.

7. Al fine di dare attuazione al sistema informativo di cui all'art. 2, nel cui ambito opera la piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico del sistema SIISL», testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Art. 5.

Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI

1. La piattaforma SIU per il Supporto per la formazione e il lavoro e l'assegno di inclusione si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai centri per l'impiego. La piattaforma si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, così come previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. La piattaforma di cui al comma 1 per i beneficiari di ADI e SFL detiene e gestisce le informazioni necessarie per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione quanti-qualitativa, il patto di servizio personalizzato, la scheda anagrafica e professionale (SAP), l'orientamento specialistico, le misure di politica attiva, l'adesione a progetti di utilità collettiva (PUC), la gestione notifiche di eventi suscettibili di sanzioni, la gestione *vacancies*.

3. Per la gestione del patto di attivazione digitale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e del patto di servizio personalizzato presso un centro per impiego, la piattaforma detiene e gestisce l'anagrafica degli enti autorizzati all'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, e l'elenco dei centri per l'impiego delle regioni e delle province autonome.

4. Nell'ambito del SIU sono predisposti i seguenti servizi specifici per l'interscambio di informazioni con la piattaforma SIISL:

a) Anagrafica dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all'attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) Servizi idonei al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) Servizi idonei alla verifica del patto di servizio e delle attività dei beneficiari;

d) Aggiornamento della scheda anagrafica e professionale;

e) Servizio di segnalazione inadempienze accertate dai centri per l'impiego, di cui all'art. 9 e all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

5. I servizi per il lavoro alimentano e aggiornano le informazioni relative a beneficiari per ciò che concerne le attività di cui alle lettera *b)*, *c)* e *d)*.

6. Le regioni e le province autonome possono utilizzare, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016, n. 679, funzionalità applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell'ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del presente decreto. La piattaforma ANPAL mette a disposizione della piattaforma SIISL i *curricula* dei beneficiari SFL presi in carico dai centri per l'impiego e che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, nonché le richieste di personale inserite dalle imprese tramite la medesima piattaforma o i sistemi informativi regionali o provinciali.

7. Tramite proprie funzionalità operative il SIU mette a disposizione dei servizi per il lavoro competenti, compresi quelli abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, assicurando accessi selettivi, le informazioni trasmesse dalla piattaforma SIISL relative a:

a) lista dei beneficiari di SFL che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, da convocare per il patto di servizio;

b) liste dei beneficiari ADI attivabili al lavoro;

c) comunicazioni relative ai casi di revoca o decadenza e termine del beneficio;

d) segnalazione di inadempienze e i provvedimenti sanzionatori;

e) offerte di formazione e le richieste di lavoro pervenute alla piattaforma SIISL o da enti accreditati/imprese;

f) dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

g) curricula inseriti dai beneficiari SFL (CV);

h) job vacancy inserite dalle aziende (JV).

8. Le modalità di interscambio delle informazioni tra le piattaforme ai fini dell'attuazione della misura SFL e della gestione dei beneficiari SFL e beneficiari ADI, tenuti all'obbligo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, sono definite nel «Piano tecnico piattaforma SIU beneficiari SFL e ADI», testo allegato sub 4 che è parte integrante del presente decreto.

9. Le modalità di trattamento dei dati personali e il loro utilizzo per finalità di analisi e monitoraggio e controllo, nonché le misure di garanzia e tutela degli interessati e le evoluzioni possibili e la manutenzione della piattaforma gestita da ANPAL sono disciplinati dalla deliberazione n. 11 del Commissario straordinario del 7 novembre 2022.

Art. 6.

Piattaforma per il patto per l'inclusione

1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI, che si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto:

a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale;

b) Controlli anagrafici;

c) Progetti utili alla collettività.

1. Nella sezione di cui al comma 1, lettera *a)*, sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:

a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento («*case manager*»);

b) convocazione dei beneficiari;

c) analisi preliminare;

d) quadro di analisi approfondito;

e) patto di inclusione sociale;

f) monitoraggio del patto.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale, dettagliate nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*. Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualità di autonomi titolari.

3. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera *a)*, della piattaforma, in conformità con quanto previsto nell'allegato sub 4, con le informazioni di seguito indicate:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;

b) l'avvenuta o la mancata presentazione al primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

c) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale;

d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro novanta giorni dal precedente appuntamento;

e) le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;

f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, nelle modalità definite nell'allegato sub 4). Le informazioni di cui al comma 3, lettera *d)*, sono trasmesse all'INPS anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1, lettera *b)*, sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b)*, per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della piattaforma, nelle modalità definite nell'allegato sub 4.

6. La sezione di cui al comma 1, lettera *c)*, contiene le informazioni sui progetti utili alla collettività, che si intendono riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL.

7. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonché degli operatori di altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle *equipe multiprofessionali*, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o più operatori, comunque identificati a livello di ambito territoriale, per svolgere il ruolo di amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalità perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9.

8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «piano tecnico della piattaforma GePI», testo allegato sub 3, parte integrante del presente atto.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui ai periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono

titolari autonomi del trattamento. Gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.

Art. 7.

Piano tecnico di interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

1. Le piattaforme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari ADI attivabili al lavoro, al fine di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, la sottoscrizione dei patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto;

b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari ADI per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari ADI per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;

d) messa a disposizione delle informazioni sui patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;

2. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 5 del presente decreto nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo.

3. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto, al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4:

a) gestione delle convocazioni;

b) gestione dei PUC;

c) condivisione tra beneficiari sottoscrittori del patto per l'inclusione e *case manager* delle informazioni sulle attività previste da progetto personalizzato; sui percorsi autonomi di ricerca di lavoro e di rafforzamento delle competenze; sulle attività di politica attiva intraprese; sulle esperienze pregresse e sulle competenze possedute rilevate tramite la piattaforma.

4. Al fine di consentire il dialogo tra le piattaforme per l'ADI e il SFL, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonché per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui al comma 11 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico di interoperabilità del SIISL», testo allegato sub 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 8.

Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo

1. Per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 6, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, nel rispetto delle misure di sicurezza definite nell'allegato sub 1.

2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalità di cui all'art. 24, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle mede-

sime modalità di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.

Art. 9.

Tempi di conservazione dei dati

1. I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.

2. Tutte le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2268

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile alla pagina del sito internet: www.lavoro.gov.it

23A04811

DECRETO 8 agosto 2023.

Supporto per la formazione e il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e, in particolare, l'art. 12 che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate rivolta ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che versano in determinate condizioni economiche e non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione, o che fanno parte di nuclei familiari che accedono a tale assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa;

Visto l'art. 12, commi 11 e 13 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, secondo cui «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027» e «Con uno dei decreti di cui all'art. 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo»;

Visto l'art. 4, comma 7 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di

segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare gli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1, relativi specificamente al «Programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, recante «Adozione del Piano nazionale nuove competenze»;

Ritenuto di dover definire, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di servizio personalizzato, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi SpA, nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo sociale europeo plus nella programmazione 2021-2027;

Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;

Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;

Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non è stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;

Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessità di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 4, comma 7, e dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Supporto per la formazione e il lavoro

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, dal 1° settembre 2023, è istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il Supporto per la formazione e il lavoro, di seguito SFL, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

2. Nelle misure del SFL rientrano, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e i progetti utili alla collettività definiti dall'art. 6, comma 5-*bis* del citato decreto-legge.

3. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio del SFL, il presente decreto definisce le modalità di attuazione del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente a:

a) l'art. 4, comma 7, con riferimento alle modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura;

b) l'art. 12, comma 11, con riferimento alle misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio e valutazione del SFL;

c) l'art. 12, comma 13, con riferimento alle modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro alle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché alle relative modalità di utilizzo.

Art. 2.

Beneficiari e requisiti della misura

1. Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

2. Il SFL può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023, che decidono di partecipare ai percorsi di cui all'art. 1, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'art. 6, comma 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge.

3. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a esclusione della lettera *b)*, numero 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, numero 2) del medesimo decreto-legge, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 7, 8 e 10 del richiamato decreto-legge, fermo restando l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione.

Art. 3.

Richiesta della misura

1. Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (di seguito, SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l'informazione dell'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto nonché dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata presso gli istituti di patronato o, a far data dal 1°gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 2, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 9 del presente decreto nonché al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.

Nella richiesta, l'interessato, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle disposizioni previste dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici:

a) rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ove non abbia già una dichiarazione attiva;

b) autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

4. All'esito delle verifiche di cui al comma 3 e al conseguente accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, al fine di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

5. Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del

decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Art. 4.

Modalità di attivazione e funzionamento della misura

1. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema informativo unitario (di seguito, *SIU)*, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 6, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 48 del 2023. Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

2. Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023. Nelle misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da *E)* a *O)*, nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 14, comma 1, e alla previsione di cui all'art. 16, comma 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

3. Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2 effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell'ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le registrazioni relative alle attività di cui al comma 4 contengono gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici. Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività di cui al presente comma può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

4. In caso di partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività previste al comma 3, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio di una delle attività di cui al comma 3 da parte dei competenti servizi all'INPS.

5. In corso di fruizione della misura di SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.

6. Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023 per l'assegno di inclusione.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

Art. 5.

Obblighi dei beneficiari della misura

1. Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, di cui al primo periodo, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l'accettazione di un'offerta di lavoro di cui al comma 2 di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attività lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS, nei termini indicati dall'art. 3, commi 5 e 6 del decreto-legge n. 48 del 2023, e che devono contenere l'indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

4. Ai beneficiari del SFL si applicano gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 316 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità. Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del presente decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Art. 6.

Controlli e sanzioni

1. Con riguardo ai controlli e alle sanzioni, al SFL si applicano le medesime disposizioni previste per l'assegno di inclusione dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le cause di decadenza indicate all'art. 8, comma 6 del medesimo decreto-legge, sono riferite a ciascun richiedente.

Art. 7.

Misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione

1. Le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, di cui all'art. 12, comma 11 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuate attraverso:

a) l'identificazione, al comma 2, dei requisiti dei soggetti titolati all'erogazione delle misure di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui al presente decreto;

b) l'individuazione, al comma 4, degli standard minimi dei servizi e delle relative opzioni di costo semplificate;

c) l'individuazione, al comma 5, degli standard minimi di attestazione delle attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto;

d) l'individuazione, al comma 6, degli oneri comunicativi dei soggetti che accedono al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

2. Per l'erogazione delle misure di politica attiva comunque denominate di cui al presente decreto sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché, con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto e dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:

a) i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

b) le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;

g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017;

h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, accedono, secondo le modalità operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato decreto-legge.

4. In attuazione del Piano nuove competenze, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021, relativamente alle attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di formazione, per la determinazione degli standard minimi dei servizi e delle relative unità di costo standard, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito degli interventi di investimento e di riforma di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla missione M5 - componente C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativi specificamente al «Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» e all'intervento «Sistema duale» e nell'ambito dei programmi nazionali a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus. Per gli standard di servizio e di remunerazione relativi alla misura del servizio civile universale, si rinvia alle disposizioni vigenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 40 del 2017. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessità di verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario di ANPAL del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Le attività di apprendimento svolte ai sensi del presente decreto devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Le attestazioni di cui al primo periodo sono rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate in modo permanente con modalità digitale presso le amministrazioni che le hanno prodotte, in conformità del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se la formazione è finanziata da un fondo paritetico interprofessionale le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore della formazione.

6. Tutti i soggetti di cui al comma 2, abilitati ad accedere e operare nell'ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione l'informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

Art. 8.

Monitoraggio e valutazione della misura

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio e della valutazione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi del SFL e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato e di impatto della misura, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, avvalendosi del supporto tecnico di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.a., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali finalità, i dati sono trattati in modo da non rendere identificabili, neanche in maniera indiretta, gli interessati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il SIU acquisisce dal SIISL, nel rispetto dell'art. 9 del presente decreto nonché delle previsioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dei relativi allegati tecnici, i dati e le informazioni relative alla sottoscrizione dei patti di attivazione digitale, dei patti di servizio personalizzato nonché alle attività di formazione e attivazione lavorativa avviate e concluse da parte dei beneficiari del SFL.

3. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.a., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.

2. In particolare, nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48/2023 e relativi allegati tecnici, sulla base della valutazione d'im-

patto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate misure concernenti l'individuazione di:

a) ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nel trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7) e n. 8) del regolamento (UE) 2016/679), con particolare riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e ai soggetti di cui all'art. 7 del presente decreto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1, lettere *a)*, e *b)* del regolamento (UE) 2016/679;

b) dati personali trattati e operazioni eseguite nell'ambito dell'SFL, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettere *a)*, e *c)* del regolamento (UE) 2016/679;

c) misure volte ad assicurare la trasparenza del trattamento, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché delle disposizioni che prevedono obblighi informativi in favore degli interessati di cui agli articoli 5, par. 1, lettera *a)*, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

d) misure volte ad assicurare la qualità e l'aggiornamento dei dati trattati, nel rispetto del principio di esattezza di cui all'art. 5, par. 1, lettera *d)* del regolamento (UE) 2016/679;

e) tempi di conservazione dei dati personali con riferimento a ciascuna delle finalità perseguite, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lettera *e)* del regolamento (UE) 2016/679;

f) misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 5, par. 1, lettera *f)*, e 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Al SFL si applicano le disposizioni indicate nell'art. 12, comma 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

2. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 2023

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2256

23A04814

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma Bolzano. (Delibera n. 15/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di CIPESS», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (…) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito Fondi SIE) in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU») e, in particolare, l'art. 92-*ter* che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF-RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio»;

Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) è articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione (di seguito FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi e tenuto conto che, ai sensi dello medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e che «Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante »Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014, dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto l'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Provincia autonoma di Bolzano del 15 luglio 2020, relativo alla riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 45 che, in attuazione del comma 4 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del suddetto Accordo, ha preso atto della riprogrammazione di risorse FSC pari a 1,40 milioni di euro provenienti da economie maturate su interventi relativi all'Intesa Bolzano 2000-2006 e assegnato risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 38,60 milioni di euro, per assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi previsti nel Programma operativo finanziato dal Fondo sociale europeo (di seguito PO FSE) 2014-2020 sostituiti per destinare le relative risorse alla rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato fino a 40,00 milioni di euro;

Visto, inoltre, che la citata delibera n. 45 del 2020 ha previsto, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, che le risorse assegnate ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 40,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2 («tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni») le risorse FSC poste a copertura di progetti già nella programmazione di Piani operativi 2014-2020 ma sostituiti, in sede di riprogrammazione di tali Piani operativi, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 12 che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Provincia autonoma di Bolzano per un valore complessivo di 169,89 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: sezione ordinaria di importo pari a 129,89 milioni di euro e sezioni speciali (Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020) pari a 40,00 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di quanto previsto dal già citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalità ivi indicate, ha istituito, nel caso di programmi non ancora adottati, ovvero incrementato, nel caso di programmi vigenti, i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;

Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021: ha indicato per ogni amministrazione titolare del POC un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in

cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto altresì che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;

Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Provincia autonoma di Bolzano con un importo indicativo programmatico pari a 40,00 milioni di euro;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita con nota prot. DIPE n. 3435-A del 31 marzo 2023 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e di riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della Provincia autonoma di Bolzano;

Tenuto conto che nella citata nota informativa per il CIPESS è stato evidenziato che nel POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonché la *governance* e le modalità attuative del Programma, nonché il Piano finanziario e il relativo Cronoprogramma;

Tenuto conto, in particolare, che l'attuale dotazione del PO FSE è pari a 128.423.926 euro, di cui la quota nazionale di cofinanziamento, imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, è pari a 44.948.374 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella nota informativa è stato rappresentato che la dotazione finanziaria del POC risulta pari a 75.956.722,18 euro, di cui:

a) 26.758.094,01 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 34.439.039,70 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

c) 14.759.588,45 euro di quota provinciale derivante dall'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020;

Considerato che la suddetta dotazione finanziaria tiene conto delle risorse che il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (di seguito MEF - IGRUE), in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, ha già provveduto a trasferire dal PO FSE per un importo pari a 59.938.685,35 euro;

Tenuto conto, inoltre, che nella citata nota informativa è stato rappresentato che: qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PO FSE dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto PO, la Provincia autonoma di Bolzano inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE che provvederà alle conseguenti operazioni contabili; all'esito delle suddette operazioni contabili, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PO FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento del PO FSE a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987; entro il 15 marzo di ciascun anno, l'amministrazione titolare del Programma trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente;

Tenuto conto che nella citata nota informativa è stato proposto che, in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Provincia autonoma di Bolzano, si proceda alla riprogrammazione del Piano sviluppo coesione della Provincia autonoma, con la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo pari a 26.758.094,01 euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla delibera del CIPESS n. 12 del 2021, passerebbe da 169,89 milioni di euro a 143,13 milioni di euro e che il PSC risulterebbe, quindi, articolato in una sezione ordinaria di importo pari a 129,89 milioni di euro e in una sezione speciale (Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020) pari a 13,24 milioni di euro;

Considerato che sulla citata proposta la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 aprile 2023;

Considerato che la citata proposta è stata sottoposta alla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della citata legge n. 190 del 2014 in data 6 giugno 2023;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e

delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 18444 datata 8 maggio 2023 del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Approvazione del Programma operativo complementare di azione e coesione 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano e assegnazione di risorse

1.1 È approvato il Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2 La dotazione finanziaria del POC - che tiene conto delle risorse che il MEF IGRUE, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano, ha già provveduto a trasferire dal PO FSE per un importo pari a 59.938.685,35 euro - è attualmente pari a 75.956.722,18 euro, di cui:

a) 26.758.094,01 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);

b) 34.439.039,70 euro derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3, decreto-legge n. 34 del 2020);

c) 14.759.588,45 euro di quota provinciale derivante dall'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020.

1.3 Il valore complessivo del POC risulta articolato come di seguito:

POC Provincia autonoma di Bolzano - Piano finanziario		
Asse	Denominazione Asse	Dotazione
1	Occupazione	19.100.000,00
2	Inclusione sociale e lotta alla povertà	15.500.000,00
3	Istruzione e formazione	39.000.000,00
4	Capacità istituzionale e amministrativa	507.811,56
5	AT-Assistenza tecnica	1.848.910,62
	Totale	75.956.722,18

1.4 La Provincia autonoma di Bolzano, in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del PO FSE, inoltrerà apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilità finanziaria del suddetto PO. Il MEF-IGRUE provvederà alle conseguenti operazioni contabili e, all'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito della chiusura definitiva del PO FSE, la dotazione finanziaria del POC sarà rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del PO FSE.

1.5 Il Programma operativo complementare al punto 1.2 «Dotazione finanziaria» contiene la ripartizione della dotazione tra gli Assi e al punto 1.5 «Cronoprogramma di spesa» contiene l'evoluzione prevista della spesa articolata per annualità dal 2023 al 2026.

1.6 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse Assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

1.7 La Provincia autonoma di Bolzano, in linea con gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:

1) il rispetto della normativa nazionale e europea e la regolarità delle spese;

2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

1.8 La Provincia autonoma di Bolzano assicura, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta Amministrazione è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, il Fondo di rotazione suddetto provvede al recupero di eventuali risorse non restituite, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso sia per altri interventi.

1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, è fissata al 31 dicembre 2026.

1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41 del 2021.

1.11 La Provincia autonoma di Bolzano, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmetterà una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Approvazione della riduzione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano

2.1 Il Piano sviluppo e coesione (PSC) della Provincia autonoma di Bolzano è ridotto, per un valore di 26,76 milioni di euro, da complessivi 169,89 milioni di euro a 143,13 milioni di euro. La riduzione è riferita alla sezione speciale 2 del PSC della Provincia autonoma che passa da 40,00 milioni di euro a 13,24 milioni di euro, come rappresentato dalla seguente tabella.

PSC Provincia autonoma di Bolzano - Dotazione finanziaria (milioni di euro)				
Dotazione finanziaria	Sezione ordinaria	Sezione speciale 1: risorse FSC contrasto effetti COVID	Sezione speciale 2: risorse FSC copertura interventi *ex* fondi strutturali 2014-2020	Risorse totali
Delibera CIPESS n. 12/2021	129,89	0,00	40,00	169,89
Presente Delibera			-26,76	-26,76
Totale	129,89	0,00	13,24	143,13

2.2 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 12 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Provincia autonoma di Bolzano.

2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione».

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1082

ALLEGATO

Provincia autonoma di Bolzano

Programma Operativo Complementare

Versione 1.0 Dicembre 2022

1. Indice

1.1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio sono gli strumenti che l'Unione Europea ha messo a disposizione dei paesi membri per consentire una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi UE in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la **pandemia da Covid-19**. In particolare, il Regolamento (UE) n. 558/2020 ha introdotto la **possibilità di un aumento temporaneo al 100 % del tasso di cofinanziamento** dei Programmi Operativi, applicabile nel VII periodo contabile (1° luglio 2020 al 30 giugno 2021).

In esito alle novità introdotte dai regolamenti comunitari anche a livello nazionale il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020** (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) all'articolo 126, comma 10 ha disposto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai **Fondi Strutturali** potessero destinare le **risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19.**

A tal fine sono state introdotte con il **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** (convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio del 2020) art. 242 comma 2 e 3, specifiche norme per il **contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19,** volte ad ampliare la **possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza.** Ai sensi dell'art. 242 del sopracitato decreto **le risorse erogate dall'Unione Europea a rimborso della rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato** destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19, sono **riassegnate alle stesse Amministrazioni** che le hanno rendicontate **per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (di seguito POC)**.

Al POC devono essere destinate, inoltre, anche le **risorse a carico del Fondo di rotazione**, **rese disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100%** a carico dei Fondi UE di cui sopra.

In virtù di tali previsioni il 15 luglio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale l'**Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"** tramite il quale è stato individuato un importo pari a **40 milioni di euro** per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell'emergenza COVID-19, a valere sul solo PO FSE 2014-2020 per la copertura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga erogati dal Fondo di solidarietà bilaterale gestito da INPS.

A seguito di quanto premesso, il POC della Provincia autonoma di Bolzano è stato istituito con **Delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021** con una dotazione complessiva pari ai 40 milioni di euro previsti dal sopracitato Accordo.

Nel corso del VII periodo contabile l'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 della PAB ha optato per usufruire della possibilità di innalzamento del **tasso di cofinanziamento al 100%.** Pertanto, a fronte delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato ai sensi del sopracitato Accordo e riconosciute dalla Commissione europea sul PO pari a **€ 26.758.094,01** e dei rientri derivanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100%, pari a **€ 49.198.628,17**, il totale delle risorse pubbliche che confluiscono all'interno del POC ammontano ad un importo complessivo di **€ 75.956.722,18**

Il presente POC è stato predisposto coerentemente alla struttura logica della programmazione FSE 2014-2020, definita dai regolamenti comunitari e dall'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di piena complementarità e continuità con gli interventi previsti dal PO FSE 2014-2020 della Provincia e si articola in Assi prioritari e in Azioni che concorrono alla realizzazione degli stessi.

Inoltre, la Provincia, in quanto Amministrazione titolare del Programma, può provvedere a rimodulazioni

finanziarie del POC, ai sensi delle previsioni della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, purché non comportino una revisione degli obiettivi strategici o una modifica della dotazione finanziaria complessiva già approvata dal CIPESS, previo assenso del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi della medesima Delibera eventuali modifiche al Programma, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria, che potrebbero generarsi a seguito del consolidamento dei dati di chiusura del PO FSE 2014 -2020 e dei relativi impatti sulle disponibilità del Fondo di Rotazione o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, saranno invece approvate con delibera dal CIPESS, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento.

1.2. Dotazione finanziaria

Di seguito si riporta la dotazione del POC ripartita tra gli Assi previsti:

Asse	Denominazione Asse	Dotazione Piano Finanziario	*di cui Fondo di Rotazione*	*di cui quota provinciale ex PO FSE 2014- 2020*
1	Occupazione	€ 19.100.000,00	€ 18.474.886,24	€ 625.113,76
2	Inclusione sociale e lotta alla povertà	€ 15.500.000,00	€ 13.772.541,96	€ 1.727.458,04
3	Istruzione e formazione	€ 39.000.000,00	€ 27.300.000,00	€ 11.700.000,00
4	Capacità istituzionale e amministrativa	€ 507.811,56	€ 355.468,10	€ 152.343,46
5	AT - Assistenza tecnica	€ 1.848.910,62	€ 1.294.237,43	€ 554.673,19
TOTALE		**€ 75.956.722,18**	**€ 61.197.133,73**	**€ 14.759.588,45**

Relativamente alla dotazione finanziaria del POC si specifica quanto segue:

- Dei **€ 61.197.133,73 di competenza del fondo di Rotazione, € 26.758.094,01** sono relativi alla certificazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e rese disponibili con l'**Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"** e **€ 34.439.039,70** sono relativi alle risorse a carico del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE al 100% **ai sensi del comma 3 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"** ;
- Le risorse disponibili all'atto dell'approvazione del presente POC sono pari **€ 74.698.273,80** di cui **€ 59.938.685,35** disponibili nell'ambito del Fondo di Rotazione e **14.759.588,45** derivanti l'integrazione delle risorse a carico del bilancio provinciale precedentemente destinate alla copertura del cofinanziamento provinciale del PO FSE 2014-2020.

1.3. Assi prioritari del POC

1.3.1. Asse I Occupazione

Attraverso gli interventi dell'Asse I la Provincia autonoma di Bolzano intende mantenere **elevati i livelli di occupazione territoriali**, compromessi dalla crisi economica sanitaria legata all'emergenza pandemica da Covid-19, costruendo un'offerta di servizi formativi fortemente personalizzata che punta a **favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro**, specialmente in termini di qualifiche e capacità tecnico/professionali e a rafforzare **la cooperazione tra gli enti di formazione e le imprese per agevolare il passaggio dall'assetto formativo al mercato occupazionale** dei destinatari degli interventi con particolare attenzione a giovani, donne, maturi nonché a coloro che incontrano un maggiore svantaggio nell'accesso al mondo del lavoro.

1.3.1.1. Azione 1.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Il **rafforzamento dell'occupabilità** dei **giovani** rappresenta una **leva strategica** per la crescita dell'interno territorio provinciale, ma anche la modalità più efficace di contrasto dei rischi di esclusione e di marginalità sociale. Con gli interventi dell'azione in oggetto si intende **valorizzare il capitale umano dei giovani attraverso l'espansione delle opportunità lavorative**, la promozione di tirocini in settori economici chiave e più innovativi e della mobilità dei giovani in cerca di lavoro.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di formazione rivolti alla popolazione giovanile per l'accesso al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo;
- Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l'assunzione di giovani laureati.

1.3.1.1.1 Tipologia di destinatari

Giovani under 30

1.3.1.1.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro e altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, enti di formazione, organismi promotori e soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.1.2. Azione 1.2 Aumentare l'occupazione

Il sostegno ai **percorsi formativi** e **professionalizzanti** e all'**accompagnamento al lavoro** è finalizzato all'innalzamento del livello di **qualificazione professionale delle persone in cerca di lavoro** anche a seguito degli effetti avversi della crisi epidemiologica, con particolare attenzione per i soggetti che presentano una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo e all'accompagnamento di tali soggetti nel processo di **ricollocazione professionale.** Attraverso gli interventi dell'azione in oggetto si intendono supportare le categorie che incontrano maggiori difficoltà di inserimento o ricollocazione rafforzando i processi di **matching** fra domanda e offerta di lavoro, le **misure di orientamento**, **formative** e di **accompagnamento**.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata, alla popolazione femminile ed alle persone mature per l'accesso al mercato del lavoro, l'inserimento e il reinserimento lavorativo;

- Interventi di formazione rivolti alla popolazione disoccupata per l'acquisizione delle competenze per la qualifica professionale di Operatrice e Operatore Socio Sanitario (OSS).

1.3.1.2.1 Tipologia di destinatari

Disoccupati, inoccupati, inattivi

1.3.1.2.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro e altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, enti di formazione, organismi promotori e soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.2. Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà

Attraverso gli interventi dell'Asse II la Provincia autonoma di Bolzano intende promuovere l'**integrazione socio-lavorativa** della popolazione maggiormente vulnerabile, anche attraverso il **finanziamento di servizi innovativi dal punto di vista sociale**. Il rafforzamento dell'occupabilità delle persone più emarginate e discriminate è inoltre finalizzato a contrastare i rischi derivanti dall'esclusione e dalla marginalità sociale, e viene sostenuto anche attraverso interventi a carattere innovativo che coinvolgono le famiglie e il tessuto sociale in cui sono inseriti i destinatari.

1.3.2.1. Azione 2.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale

L'azione ha l'obiettivo di fornire **risposte concrete ai nuovi bisogni sociali e di cura** attraverso la realizzazione di modelli e servizi che tengano conto dei fabbisogni più rilevanti nella società altoatesina, anche alla luce delle novità di contesto dettate dall'emergenza sanitaria. Attraverso gli interventi di innovazione sociale si intende promuovere **lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni innovative** in grado di ottenere un vero e proprio miglioramento sociale, creando e rafforzando relazioni o collaborazioni tra soggetti del settore pubblico, del Terzo Settore e del privato, per generare un impatto rilevante e durevole sul territorio.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Interventi di innovazione sociale

1.3.2.1.1 Tipologia di destinatari

Persone maggiormente vulnerabili

1.3.2.1.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro ed altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, cooperative sociali ed altri enti del terzo settore, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.2.2. Azione 2.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

La Provincia si propone di intervenire nella **lotta alla povertà e all'esclusione attraverso politiche di inclusione attiva** che facilitino l'integrazione delle persone più svantaggiate e vulnerabili, comprese quelle di origine straniera, alla vita sociale, economica e culturale del territorio.

Rafforzare l'occupabilità di coloro che ne hanno le potenzialità e investire in posti di lavoro sostenibili e di qualità rappresenta una efficace modalità di **contrasto ai rischi di esclusione** e di **marginalità sociale,** da perseguire attraverso azioni integrate che combinino varie forme di intervento e di sostegno quali percorsi individualizzati, counselling, orientamento, recupero e **miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale**, inserimenti mirati al lavoro e altre politiche attive.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Azioni volte al rafforzamento delle competenze ed all'accompagnamento al lavoro dei soggetti vulnerabili;
- Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati.

1.3.2.2.1 Tipologia di destinatari

Persone maggiormente vulnerabili

1.3.2.2.2 Beneficiari

Servizi di mediazione al lavoro ed altri enti e strutture, pubbliche e private, che erogano servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, imprese, cooperative sociali ed altri enti del terzo settore, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano.

Asse III Istruzione e formazione

Attraverso gli interventi dell'Asse III la Provincia autonoma di Bolzano intende investire nel **capitale umano del territorio**, al fine di sia di contrastare la **dispersione scolastica e il fallimento formativo**, ancora elevati rispetto alla media nazionale, sia di innalzare il livello delle competenze dei lavoratori tramite interventi di formazione continua.

1.3.2.3. Azione 3.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e miglioramento delle competenze chiave degli allievi

Gli interventi previsti all'interno della presente azione sono finalizzati alla **riduzione dei tassi di abbandono scolastico** sia attraverso il **miglioramento delle competenze degli allievi** nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sia attraverso un **aumento del grado di attrattività del sistema scolastico**, con un'attenzione anche di carattere individualizzato nei confronti delle motivazioni socio-economiche e psicologiche che determinano l'abbandono scolastico. Per tale motivo gli interventi seguono un approccio integrato che intende sviluppare **metodologie e strumenti di intervento differenziati**, realizzando azioni che agiscono sulle **competenze dei docenti e operatori nel trasmettere competenze chiave**, anche attraverso metodologie didattiche innovative, e sulle situazioni e tipologie di rischio individuabili negli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Percorsi di orientamento, formazione e supporto anche individuale per giovani in abbandono scolastico o a rischio di abbandono;
- Azioni di potenziamento delle competenze degli insegnanti sui temi della didattica e delle nuove tecnologie finalizzate ad affrontare le dinamiche di abbandono scolastico anche in mobilità transnazionale per favorire lo scambio di buone pratiche fra sistemi;
- Percorsi post qualifica di seconda qualificazione della durata di un anno, rivolti a destinatari in possesso di qualifica triennale di base, finalizzati ad acquisire il 4° anno di qualificazione;
- Azione di sistema volte a migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, al fine di promuovere la cooperazione tra studenti e mondo imprenditoriale locale tramite la sperimentazione di un nuovo modello di cooperazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro;
- Azione di sistema finalizzata all'elaborazione di strategie, criteri e strumenti per il lavoro socio-pedagogico all'interno delle scuole professionali e di strumenti per misurarne l'efficacia degli interventi e progetti.

1.3.2.3.1 Tipologia di destinatari

Allievi e docenti

1.3.2.3.2 Beneficiari

Scuole, enti di formazione accreditati, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.2.4. Azione 3.2 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo

Gli interventi previsti all'interno della presente azione mirano ad **accrescere le competenze della forza lavoro**

occupata nel territorio provinciale, individuata come fattore di sviluppo economico e produttivo. Assicurare la riconversione dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento a quelli maggiormente colpiti dalla crisi, risulta determinante per **innalzare le competenze della forza lavoro in relazione alle esigenze di innovazione,** internazionalizzazione delle imprese, sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

Le azioni saranno realizzate a supporto di piani aziendali, in particolare in settori prioritari per lo sviluppo economico provinciale e per la ristrutturazione e la riconversione aziendale

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua.

1.3.2.4.1 Tipologia di destinatari

Occupati anche in CIG

1.3.2.4.2 Beneficiari

Enti di formazione, imprese, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.3. Asse IV Capacità istituzionale e amministrativa

1.3.3.1. Azione 4.1 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione

Attraverso gli interventi dell'Asse IV, la Provincia autonoma di Bolzano intende **rafforzare la propria capacità amministrativa** relativamente alla formazione del personale come motore di sviluppo nell'ambito di un processo di riorganizzazione amministrativa che dovrà poi ricomprendere anche i diversi stakeholder del sistema.

Si elencano di seguito gli interventi finanziati sul POC a valere sulla presente azione:

- Empowerment - Supporto alla Provincia autonoma di Bolzano nell'attuazione dell'Asse Capacità Istituzionale;
- Servizi di assistenza tecnica e aumento della capacità amministrativa per l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE 2014-2020.

1.3.3.1.1 Tipologia di destinatari

Enti locali, parti sociali e datoriali, enti di formazione, Provincia autonoma di Bolzano

1.3.3.1.2 Beneficiari

Enti di formazione, imprese, Provincia autonoma di Bolzano.

1.3.4. Assistenza tecnica

L'Assistenza Tecnica volge al rafforzamento della capacità di gestione del POC in tutto il suo ciclo di vita, che include attività di: **programmazione, attuazione e gestione, valutazione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione**.

1.4. Governance e modalità attuative

Il Si.Ge.Co. del Programma Operativo Complementare definisce la s**truttura organizzativa e le procedure identificate dall'Amministrazione** ai fini della selezione, attuazione e controllo degli interventi, nonché il Sistema Informativo utilizzato dalla Provincia per il di monitoraggio e controllo dei dati progettuali.

L'Amministrazione provinciale, titolare del POC 2014-2020, conferma la validità e l'applicazione del Sistema di Gestione e Controllo in essere per il PO FSE 2014-2020 (v. ultima V.8 del 30.04.2021) per i soli aspetti di rilievo e ad esclusione dei controlli di secondo livello in capo all'AdA.

1.4.1. Struttura organizzativa

La governance del POC sarà mantenuta in linea con quella della **Programmazione FSE 2014-2020,** con l'individuazione delle seguenti Autorità responsabili:

- **Autorità Responsabile del POC**: ha la primaria responsabilità in relazione alla sana, corretta e coerente attuazione del Programma ed al raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa nazionale applicabile;
- **Organismo di certificazione:** ha la primaria responsabilità di redigere e presentare le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme nazionali e possedere i necessari requisiti di accuratezza

Il principio della separazione delle funzioni sarà garantito all'interno dell'Autorità Responsabile del POC per quanto concerne le funzioni per i controlli di I livello.

1.4.2. Monitoraggio e controllo

In continuità con il PO FSE 2014-2020, l'Autorità Responsabile del POC **raccoglie e aggrega i dati all'interno del Sistema Informativo CoheMon**, le cui funzionalità coprono l'intero processo di gestione del Programma. Il SI Cohemon consente all'Autorità Responsabile di **disporre un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico di tutti i dati fisici e finanziari relativi a ciascuna operazione finanziata,** garantendone la completezza e l'affidabilità e permettendo la rilevazione di tutti i dati necessari al monitoraggio delle iniziative.

In termini operativi, **i beneficiari sono responsabili della corretta imputazione sul Sistema Informativo CoheMon** di tutte le informazioni relative alle singole operazioni utili al monitoraggio fisico e finanziario del Programma. I moduli di cui il SI si compone prevedono specifici controlli automatici, campi obbligatori o vincolati nella compilazione, che contribuiscono a garantire la correttezza, coerenza e conformità del dato imputato dal beneficiario, assicurando un primo controllo sulla qualità dei dati.

Con riferimento ai dati raccolti e in possesso dell'Amministrazione, viene garantito il **trattamento degli stessi nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.** Il sistema, inoltre, garantisce la registrazione e la conservazione dei dati in modo affidabile e sicuro attraverso adeguati sistemi informatizzati di sicurezza e modalità di archiviazione storica dei dati.

1.5. Cronoprogramma di spesa

Assi	Spesa prevista per l'anno 2023	Spesa prevista per l'anno 2024	Spesa prevista per l'anno 2025	Spesa prevista per l'anno 2026	Spesa complessiva
Asse 1	€ 13.238.157,10	€ 3.517.105,74	€ 1.758.552,86	€ 586.184,30	€ 19.100.000,00
Asse 2	€ 11.197.363,53	€ 2.581.581,88	€ 1.290.790,95	€ 430.263,64	€ 15.500.000,00
Asse 3	€ 29.488.653,05	€ 5.706.808,17	€ 2.853.404,08	€ 951.134,70	€ 39.000.000,00
Asse 4	€ 507.811,56	-	-	-	€ 507.811,56
Asse 5	€ 1.825.456,09	€ 14.072,72	€ 7.036,36	€ 2.345,45	€ 1.848.910,62
Totale	**€ 56.257.441,33**	**€ 11.819.568,51**	**€ 5.909.784,25**	**€ 1.969.928,09**	**€ 75.956.722,18**

23A04753

DELIBERA 20 luglio 2023.

Fondo sanitario nazionale 2022 - Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - Articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. (Delibera n. 19/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale, di seguito anche FSN, sia ripartito dal CIPE, oggi CIPESS, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile», che all'art. 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di seguito anche SSN;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», con il quale vengono definiti i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN;

Visti i commi da 403 a 406 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevedono, per il triennio 2018-2020, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal citato decreto legislativo n. 153 del 2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN a valere sulle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di piano) di cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis, della citata legge n. 662 del 1996;

Visto il comma 461 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale integra con i commi 406-*bis* e 406-*ter* il citato art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con i quali viene *a)* prorogata per il biennio 2021-2022 la sperimentazione di cui al comma 403, *b)* estesa anche alle restanti regioni a statuto ordinario la sperimentazione, *c)* autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuna annualità;

Visto, altresì, il comma 462 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, il comma 420 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» nonché il comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria», introdotto dalla legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52, che integrano i compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie operanti in convenzione con il SSN previste all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 17 ottobre 2019 (Rep. atti n. 167/CSR) contenente, in dettaglio, le linee di indirizzo da seguire per l'attuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie;

Considerato che questo Comitato per quanto riguarda l'annualità 2021 ha provveduto al relativo riparto con propria delibera n. 18 del 14 aprile 2022 mentre ha rinviato la ripartizione della quota relativa all'annualità 2022 ad un momento successivo all'approvazione del riparto delle disponibilità finanziarie del SSN per l'anno 2022 ed in particolare della relativa delibera CIPESS concernen-

te il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di piano) per l'anno 2022;

Vista la delibera di questo Comitato dell'8 febbraio 2023, n. 5, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2022 ed in particolare il punto 5 della lettera *b)* con il quale viene accantonata la somma di euro 25.300.000 per la remunerazione, relativamente all'anno 2022, dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN, ai sensi dell'art. 1, commi 406-*bis* e 406-*ter*, della citata legge n. 205 del 2017;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute, prot. 7273, del 28 aprile 2023, con la quale viene confermata, anche in relazione all'annualità 2022, la medesima proposta del Ministro della salute già trasmessa con nota n. 5790 del 1° aprile 2022, concernente la ripartizione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN per il biennio 2021-2022;

Considerato che il criterio di riparto individuato nella proposta è quello relativo alla quota di accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'anno 2021;

Considerato che, analogamente a quanto previsto per l'attività di sperimentazione riferita al triennio 2018-2020, l'attività di sperimentazioni relativa al biennio 2021-2022 è sottoposta a monitoraggio da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti» istituiti, rispettivamente, con gli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/CSR);

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 marzo 2022 (rep. atti n. 41/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerata l'urgenza di accelerare l'*iter* di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. La somma complessiva di euro 25.300.000, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2022 e accantonata con delibera CIPESS 8 febbraio 2023, n. 5 (punto 5 della lettera *b)* concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, è ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione Siciliana come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'importo di cui al punto 1 è finalizzato al finanziamento della sperimentazione dei nuovi servizi e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ed integrato dal comma 462 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, dal comma 420 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, nonché dal comma 8-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 34 del 2022 così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 2022, tutti commi richiamati in premessa.

3. L'erogazione alle regioni delle risorse oggetto del presente riparto avverrà nella misura del 70 per cento a titolo di acconto successivamente alla valutazione positiva del cronoprogramma da parte del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti», mentre il restante 30 per cento sarà erogato successivamente all'approvazione, da parte dei citati organismi tecnici collegiali, della relazione finale contenente tutte le informazioni sulle attività effettivamente svolte.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1119

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 2022
RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 OTTOBRE 2009, N. 153.

(importi in euro)

Regioni	Quota accesso al SSN 2021	ASSEGNAZIONI
PIEMONTE	7,37%	2.090.025,60
LOMBARDIA	16,78%	4.756.870,82
VENETO	8,20%	2.323.528,28
LIGURIA	2,67%	755.581,28
E. ROMAGNA	7,55%	2.139.400,64
TOSCANA	6,31%	1.788.348,44
UMBRIA	1,49%	421.641,24
MARCHE	2,57%	729.221,03
LAZIO	9,59%	2.719.801,46
ABRUZZO	2,19%	619.932,59
MOLISE	0,51%	144.985,90
CAMPANIA	9,27%	2.628.291,75
PUGLIA	6,58%	1.865.270,62
BASILICATA	0,93%	263.609,89
CALABRIA	3,14%	891.220,09
SICILIA (*)	4,10%	1.162.270,17
TOTALE (**)		**25.300.000**

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge pari al 49,11 per cento della propria quota spettante. Pertanto all'importo indicato in tabella dovrà essere aggiunto l'importo di 1.121.617 euro finanziato con risorse regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006.

(**) Totale arrotondato all'unità di euro.

23A04754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diosmina micronizzata, «Diosmina OP Pharma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 164 del 10 agosto 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIOSMINA OP PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Monte Rosa n. 61 - 20149 Milano - Italia.

Confezioni:

«450 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 047495015 (in base 10) 1F9FV7 (in base 32);

«450 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 047495027 (in base 10) 1F9FVM (in base 32);

«450 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 047495039 (in base 10) 1F9FVZ (in base 32).

Principio attivo: diosmina micronizzata.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania;

Laboratorios Cinfa S.A., Ctra. Olaz-Chipi 10 Pol. Ind. Areta 31620 Huarte Navarra - Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04765

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di plerixafor, «Plerixaflor Seacross».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 168 del 10 agosto 2023

Procedura europea n. IE/H/1193/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PLERIXAFLOR SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti),

parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport, Swords, Co. Dublin, K67 P6K2, Irlanda (IE).

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 1,2 ml - A.I.C. n. 050541010 (in base 10) 1J6DGL (in base 32).

Principio attivo: plerixafor.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Seacross Pharma (Europe) Limited - Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport, Swords, Co. Dublin, K67 P6K2, Irlanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 febbraio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04766

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, fenilefrina cloridrato, acido ascorbico, «Bronchenolokid febbre e congestione nasale».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 174 del 10 agosto 2023

Procedura europea n. CZ/H/1083/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRONCHENOLOKID FEBBRE E CONGESTIONE NASALE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM) - viale dell'Arte n. 25 - c.a.p. 00144 - Italia.

Confezioni:

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 5 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643016 (in base 10) 1J9J28 (in base 32);

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 10 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643028 (in base 10) 1J9J2N (in base 32);

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 12 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643030 (in base 10) 1J9J2Q (in base 32);

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 14 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643042 (in base 10) 1J9J32 (in base 32);

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 16 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643055 (in base 10) 1J9J3H (in base 32);

«300 mg/5 mg/20 mg polvere per soluzione orale in bustina» 20 bustine in SURLYN/AL/LDPE/CARTA - A.I.C. n. 050643067 (in base 10) 1J9J3V (in base 32).

Princìpi attivi: paracetamolo, fenilefrina cloridrato, acido ascorbico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04767

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Pixadil».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 177 del 10 agosto 2023

Procedura europea n. DE/H/7140/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIXADIL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: DAY ZERO EHF, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavíkurvegi 62, 220 Hafnarfjörður, Islanda;

confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650017 (in base 10) 1HC6C1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650029 (in base 10) 1HC6CF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650031 (in base 10) 1HC6CH (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650043 (in base 10) 1HC6CV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650056 (in base 10) 1HC6D8 (in base 32).

Principio attivo: apixaban.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Shosse STSr. 2600, Dupnitsa, Bulgaria;

Teva Pharma B.V. - Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Olanda;

Actavis International Ltd - 4, Sqaq tal-Gidi off Valletta Road, Luqa LQA 6000, Malta;

Actavis Group PTC ehf. - Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Islanda.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650017 (in base 10) 1HC6C1 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650029 (in base 10) 1HC6CF (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650031 (in base 10) 1HC6CH (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650043 (in base 10) 1HC6CV (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» - 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049650056 (in base 10) 1HC6D8 (in base 32).

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore (*prescriber guide*), la scheda di allerta per il paziente (*Patient alert card*), il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 aprile 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04768

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di norgestimato/etinilestradiolo, «Briladona Trifase».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 178 del 10 agosto 2023

Procedura europea n. IT/H/0841/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRILADONA TRIFASE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Lombardia n. 2/a - 20068 Peschiera Borromeo (MI), Italia.

Confezioni:

«0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film» 7 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 7 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473046 (in base 10) 1H5TJQ (in base 32);

«0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film» 21 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 21 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473059 (in base 10) 1H5TK3 (in base 32);

«0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film» 42 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 42 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473061 (in base 10) 1H5TK5 (in base 32).

Principi attivi: norgestimato/etinilestradiolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios León Farma S.A - Calle La Vallina s/n, Polígono Industrial Navatejera, 24008 - Navatejera, León, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film" 7 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 7 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 7 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL – A.I.C. n. 049473046 (in base 10) 1H5TJQ (in base 32)

Per la confezione sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film» 21 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 21 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 21 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473059 (in base 10) 1H5TK3 (in base 32).

Confezione: «0,180 mg/0,035 mg + 0,215 mg/0,035 mg +0,250 mg/0,035 mg compresse rivestite con film» 42 compresse da 0,180 mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,215 mg/0,035 mg + 42 compresse da 0,250 mg/0,035 mg + 42 compresse placebo in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049473061 (in base 10) 1H5TK5 (in base 32)

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire la «*Checklist* per il prescrittore» e la «Scheda per il paziente» il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43,

comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 giugno 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04769

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Agordo

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con decreto del segretario generale n. 109 del 13 luglio 2023, sono state modificate le tavole P23, Q22 e Q23, relativamente alla pericolosità idraulica in Comune di Agordo (BL).

L'affissione all'albo pretorio del Comune di Agordo è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: www.distrettoalpiorientali.it

23A04757

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Isola delle Femmine.

Il Comune di Isola delle Femmine (PA), con deliberazione n. 9 del 5 aprile 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2023, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Michela Giusti, del dott. Giuseppe Filippone e del dott. Calcedonio Li Pomi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A04755

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Chieti.

Il Comune di Chieti (CH), con deliberazione n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2023, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Nello Rapini, del dott. Guglielmo Lancasteri e del dott. Francesco Pisani, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A04756

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-198) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100230825

€ 1,00